

Sentenza n. 299 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 23 marzo 2005

Presidente f.f. dott. Luigi Ranalli

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

z sul ricorso n.305 del 2001 proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Discepolo e Vincenzo Rapex, presso il primo elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n.99;

contro

- il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato *ex lege*;

- il COMANDO GENERALE della GUARDIA di FINANZA, in persona del Comandante Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo, I Divisione, prot. n.018190 del 23.1.2001, concernente diniego della corresponsione del trattamento economico di trasferimento del personale militare previsto dalla L. 10 marzo 1987, n.100, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a percepire il predetto trattamento economico di trasferimento, e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamen-

to dei relativi emolumenti, maggiorati da interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Vincenzo Rapex e l'avv. dello Stato Andrea Honorati, per le parti rispettivamente rappresentate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il *thema decidendum* concerne l'accertamento della sussistenza, nella fattispecie, del diritto alla percezione dell'indennità contemplata dalla legge 10 marzo 1987, n.100, recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", e, specificamente, dall'art.1, comma 1, a tenore del quale "A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'art.13 della legge 2 aprile 1979, n.97, come sostituito dall'art.6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

Questione centrale della controversia è la qualificazione del trasferimento disposto nei confronti del ricorrente quale trasferimento "d'autorità" o "a doman-

da”.

2.- Il ricorrente afferma di avere diritto alla percezione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n.100, in quanto il trasferimento presso la sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Ancona, pur avvenuto formalmente a seguito di domanda da lui presentata, deve essere qualificato come trasferimento d'ufficio, in quanto diretto a soddisfare prioritariamente l'interesse pubblico.

La giurisprudenza amministrativa, in passato, si era pronunciata, in fattispecie consimili, in senso favorevole all'istanza qui azionata dal ricorrente, rilevando la prevalenza dell'interesse pubblico nel caso di assegnazione a funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte, senza che rilevassero, al fine dell'attribuzione dell'indennità prevista dalla legge n.100 del 1987, le eventuali dichiarazioni di assenso o disponibilità dell'interessato (cfr. Cons.St., sez.IV, 12 dicembre 1997, n.1435, in tema di assegnazione agli uffici di polizia giudiziaria degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza).

3.- Tuttavia la legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria per il 2004), ha stabilito testualmente, al comma 74 dell'articolo 3, che “l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n.100, come domanda di trasferimento di sede”.

La novella legislativa ha quindi introdotto una norma di interpretazione au-

tentica, come tale dotata di efficacia retroattiva e applicabile ai rapporti non esauriti, che esclude il diritto del ricorrente a percepire l'indennità prevista dalla legge 10 marzo 1987, n.100.

La difesa del ricorrente, nella memoria depositata il 25.10.2004, ha eccepito l'illegittimità costituzionale del succitato art.3, comma 74, della L. n.350 del 2003, per contrasto con gli artt.3, 24, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione.

Il Collegio reputa l'eccezione manifestamente infondata. Premesso infatti che il carattere interpretativo o comunque retroattivo di una norma non si pone *ex se* in contrasto col principio di ragionevolezza, purché questa non violi l'art.25 Cost. in materia penale, si deve osservare che la disposizione in esame neppure viola la funzione giurisdizionale ed il diritto di difesa – con la conseguente manifesta infondatezza della questione rispetto agli artt.24, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost. – perché non incide sulla *potestas judicandi*, ma si muove sul piano generale ed astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione giudiziale deve riferirsi; e la diversa condizione fra chi ha già ottenuto il giudicato favorevole e chi non può più conseguirlo deriva unicamente dalla necessità di rispetto del giudicato medesimo, sicché non è ravvisabile neanche la violazione dell'art.3 della Costituzione.

4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.

5.- Si ravvisano tuttavia motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.”